

MADRUZZO:

200% auf den Grundsteuerzuschlag;

PERGINE:

50% auf alle Tarifposten der Konsumsteuern, ausgenommen die elektr. Energie.

RIVA:

400% auf den Grundsteuerzuschlag;
400% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;
50% auf die Weinkonsumsteuer.

ROVERETO:

500% auf den Grundsteuerzuschlag;
500% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;
50% auf die Konsumsteuer auf Wein, Fleisch und Nahrungsmittel;
25% auf alle übrigen Tarifposten der Konsumsteuern, mit Ausnahme des Gas und der elektr. Energie.

TRENTO:

400% auf den Grundsteuerzuschlag;
400% auf den Bodenertragssteuerzuschlag;

AHRNTAL:

25% auf die Konsumsteuer weinhaltiger Getränke;
50% auf die Konsumsteuer starkalkoholischer Getränke.

Vorliegendes Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Sonderstatutes für das Trentino-Tiroler Etschland für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 19. Jänner 1954.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region

BISIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1954, n. 5

Modificazioni della legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22, sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale del Libro Fondiario.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Al termine di ogni quadriennio di permanenza nel grado, i Conservatori del Libro Fondiario che ne siano ritenuti meritevoli, conseguono, agli effetti giuridici ed economici, il passaggio al grado superiore, salva l'applicazione dell'art. 4 del R. D. 30.12.1923, n. 2960.

Coloro che non sono stati ritenuti meritevoli dell'avanzamento, trascorso un anno, sono sottoposti a nuovo giudizio.

Agli effetti del computo del termine di permanenza nel grado, si terrà conto del servizio prestato presso gli uffici tavolari o presso l'Ispettorato del Libro Fondiario dalla data della assunzione in servizio ».

Art. 2

L'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Per la immissione nell'organico previsto dalla presente legge del personale già assunto nell'organico di cui all'art. 2 della legge regionale 8.11.1950, n. 18, si prescinde dal titolo di studio del diploma di scuola media superiore. Ai Conservatori e all'Ispettore regionale viene concesso un assegno « ad personam » pari alla differenza tra il trattamento economico di cui all'art. 23 della legge regionale 3 novembre 1950, n. 18, e quello comunque goduto in precedenza, e quello spettante in base all'inquadramento di cui alla presente legge, e così fino all'assorbimento della differenza in seguito a successivi miglioramenti economici.

L'assegno personale potrà essere riassorbito soltanto con la maturazione di aumenti periodici e con la promozione al grado superiore e non con maggiorazioni di carattere generale.

Nella prima applicazione della presente legge

il passaggio dell'Ispettore regionale al grado VI, qualora il funzionario venga ritenuto meritevole, avverrà dopo tre anni di permanenza nel grado settimo ».

Art. 3

L'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Saranno ammessi al concorso per i nuovi posti istituiti con la presente legge, i candidati in possesso dell'attestato di abilitazione alle funzioni di Conservatore, rilasciato in base alla legge regionale 8.11.1950, n. 18.

Volendo concorrere ai posti di Conservatore in Provincia di Bolzano, i candidati dovranno prima sostenere l'esame di lingua tedesca, di cui alla lettera d) dell'art. 10 della presente legge ».

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 gennaio 1954.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ vom 21. Jänner 1954, Nr. 5

Abänderungen zum Regionalgesetz vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, über die Ordnung, juristische Lage und wirtschaftliche Behandlung des Grundbuchpersonals.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

veröffentlicht

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Art. 4 des Regionalgesetzes vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, wird wie folgt abgeändert:

« Nach Ablauf jeder Vierjahresperiode des Ver-

bleibens in demselben Grade erfolgt für die Grundbuchführer, die hierfür würdig befunden werden, der rechtliche und wirtschaftliche Übergang auf den höheren Grad, vorbehaltlich der Anwendung des Art. 4 des kgl. Dekretes vom 30.12.1923, Nr. 2960.

Diejenigen, welche für die Beförderung nicht für würdig befunden werden, werden nach Ablauf eines Jahres einer neuen Beurteilung unterworfen.

In Bezug auf die Zeitberechnung für den Verbleib in demselben Grade wird die bei den Grundbuchsämtern oder beim Grundbuchsinspektorat bei Aufnahme in den Dienst geleistete Dienstzeit in Betracht gezogen ».

Art. 2

Der Art. 7 des Regionalgesetzes vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, wird wie folgt abgeändert:

« Bei der von diesem Gesetze vorgesehenen Eintragung in die Stammrolle des bereits in die Stammrolle gemäss Art. 2 des Regionalgesetzes vom 8.11.1950, Nr. 18, aufgenommenen Personals sieht man vom Studententitel eines höheren Mittelschuldiplomes ab. Den Grundbuchführern und dem Regionalinspektor wird eine Zulage « ad personam » gleich der Differenz zwischen der wirtschaftlichen Behandlung gemäss Art. 23 des Regionalgesetzes vom 8. November 1950, Nr. 18, oder jedenfalls jener, die sie vorher erfahren haben, und der ihnen auf Grund der Einstufung dieses Gesetzes zustehenden Behandlung entsprochen, und dies solange, bis die Differenz zufolge nachträglicher wirtschaftlicher Besserstellungen eingeschlossen ist.

Die persönliche Zulage kann nur durch das Fälligwerden periodischer Erhöhungen und durch die Beförderung zum höheren Grad und nicht durch Erhöhungen allgemeinen Charakters inbegriffen werden.

Bei erster Anwendung dieses Gesetzes erfolgt der Übergang des Regionalinspektors auf den VI. Grad, falls der Funktionär für würdig befunden wird, nach einem Verbleib von 3 Jahren im VII. Grade ».

Art. 3

Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, wird wie folgt abgeändert:

« Zum Wettbewerb für die neuen mit diesem Gesetze verfügbaren Stellen werden die Kandidaten im Besitze des Befähigungsnachweises für die Funktionen eines Grundbuchführers, der auf Grund des Regionalgesetzes vom 8.11.1950, Nr. 18, ausgestellt wird, zugelassen.

Wenn sie sich noch am Wettbewerb für die Grundbuchführerstellen in der Provinz Bozen beteiligen wollen, müssen die Kandidaten vorerst die Prüfung

in der deutschen Sprache gemäss dem Buchstaben d) des Art. 10 dieses Gesetzes ablegen ».

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 21. Jänner 1954.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1954, n. 6

Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1953, n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 28.9.1953, n. 13, è abrogato e sostituito dal seguente: « Allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle Aziende agricole del Trentino-Alto Adige, danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera del 1953, è autorizzato, con le modalità e la misura di cui in appresso, un concorso annuo costante, sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti contratti con Istituti di Credito convenzionati, a partire dal 10 maggio 1953 per lenire le conseguenze dei danneggiamenti subiti ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Il concorso di cui al precedente articolo non può superare il periodo di anni 5, nè eccedere per ogni annualità il limite del 5,50% dell'ammontare originario del prestito ».

Art. 3

L'art. 3 della legge stessa è abrogato e sostituito dal seguente: « Il concorso è versato direttamente agli Istituti mutuanti ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento del prestito anche nel ca-

so di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del prestito ».

Art. 4

L'art. 4 della stessa legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Sono ammessi a beneficiare degli interventi della Regione di cui alla presente legge i conduttori ed i proprietari di Aziende agricole che abbiano subito danni tali da compromettere gravemente il regolare andamento delle rispettive Aziende agricole, nonchè le associazioni di agricoltori in qualunque forma costituite, le quali per effetto dei danni ai raccolti dei singoli soci, non possano realizzare la quota annuale di ammortamento, fissata in prestabiliti piani di finanziamento, delle spese incontrate per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura dei propri impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli dei soci ».

Art. 5

Il primo comma dell'art. 5 della stessa legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Nel bilancio regionale viene stanziato l'importo di Lire 80 milioni per il concorso di cui all'art. 1 e di Lire 20 milioni quale fondo per la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 7 della presente legge ».

Art. 6

Dopo l'art. 9 della stessa legge è inserito il seguente articolo 9/bis: « Con deliberazione della Giunta Regionale, gli importi annualmente stanziati potranno essere anticipati in una o più rate agli Istituti di Credito e loro Federazioni che abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 2, per il primo anno in quote proporzionali all'importo originario dei prestiti a ciascun Istituto richiesti dopo il 10 maggio 1953, per i quali sia in corso domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, e per gli anni successivi in quote corrispondenti al concorso accordato dalla Regione ».

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 gennaio 1954.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA